



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 01.2018

Seregno, 2 Gennaio 2018

**COLLEGATO FISCALE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2018 – (DL 148 16-10-2017 n. 148)**

Facciamo riferimento alle prime indicazioni fornite con la circolare n. 18-2017 per ritornare su alcune disposizioni del collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018 (D.L. n. 148 del 16-10-2017).

Le principali misure di carattere fiscale riguardano: la rottamazione-bis dei ruoli (articolo 1); l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla P.A. (articolo 3); gli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo (articolo 4).

**RISCOSSIONE**

**Estensione della definizione agevolata dei carichi (rottamazione-bis)**

La prima importante novità riguarda la disciplina della “rottamazione delle cartelle”, il cui ambito applicativo viene notevolmente esteso. La disposizione in esame infatti, modifica in più punti l'articolo 6, DL 193/2016. Queste in sintesi le novità:

- chi aveva già aderito alla rottamazione dei ruoli poteva effettuare, **entro il 7 Dicembre 2017**, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti che non avevano eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017, ovvero avevano versato tardivamente o in modo insufficiente, venivano “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito.
- viene riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché **non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione** in essere al 24 ottobre 2016 (*data di entrata in vigore delle disposizioni sulla definizione agevolata*). I contribuenti che si trovavano in questa situazione possono nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle, presentando, entro il **15 Maggio 2018**, un'apposita istanza sul sito internet dell'agente della riscossione. I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova finestra della rottamazione dovranno: a) versare in un'unica soluzione, entro il **31 Luglio 2018**, l'importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall'agente della riscossione entro il **30 giugno 2018**). In caso di mancato/tardivo/insufficiente versamento, l'istanza di adesione alla rottamazione è improcedibile); b) versare, nel numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019), le somme dovute per la rottamazione (l'ammontare complessivo degli importi dovuti è comunicato dall'agente della riscossione entro il **30 Settembre 2018**)



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- viene riconosciuta la possibilità di **aderire alla rottamazione delle cartelle per carichi dal 2000 al 2016** agli indecisi, che non avevano usufruito della rottamazione in precedenza. Avranno tempo fino al **15 Maggio 2018** per presentare istanza all'agente della riscossione il quale entro il **30 Settembre 2018** comunicherà gli importi dovuti per la definizione dei carichi pendenti. Il pagamento del dovuto dovrà avvenire fino ad un massimo di tre rate con scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019
- viene esteso l'ambito applicativo della definizione agevolata che, infatti, potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017** (*la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016*). A tal fine, gli interessati dovranno presentare dichiarazione di adesione entro il **15 maggio 2018**. Il versamento delle somme dovute per la definizione (che l'agente della riscossione comunicherà entro il **30 giugno 2018**) potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere. Infine, in deroga a quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata, la facoltà di rottamazione relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Si allegano copia modulistica di riferimento.

**Per aderire alla nuova rottamazione** ci sono tre modi diversi: 1) Attraverso il form "Fai D.A. te" presente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che permette di compilare ed inviare la domanda di adesione; 2) scaricando il modello di adesione dal portale Agenzia delle Entrate-Riscossione e consegnandolo in versione cartacea presso gli uffici dell'ente 3) Inviando il pdf del modello di adesione compilato a mezzo pec, unitamente alla copia del documento d'identità, alla casella pec della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento.

### **Notifica cartelle**

Semplificata la procedura di recapito delle cartelle di pagamento che potranno essere notificate tramite la polizia municipale o dai messi comunali. La modifica legislativa rende più agevole la notifica tramite la polizia municipale, consentendo di ripartire le diverse fasi della procedura anche tra più soggetti, purchè ogni passaggio sia documentato e certificato in forma scritta. Il processo deve concludersi entro 30 gg.

## **IMPRESE E FISCO**

### **Estensione dello *split payment***

Ulteriormente esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (modifica dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

In base alla nuova versione della disposizione, infatti, lo *split payment* si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: (i) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, (ii) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, (iii) società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri (iv) società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*, (v) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*, (vi) società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva.

Le nuove disposizioni, peraltro, sono efficaci a decorrere dal **1° gennaio 2018** e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data.

### **Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo sui media**

Modificata anche la disciplina del credito d'imposta previsto, a decorrere dal 2018, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (credito pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, aumentato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative – articolo 57-bis, DI 50/2017).

Il beneficio viene quindi ora esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on-line.

Restano invece, fuori dall'agevolazione, stante il tenore della norma, le inserzioni pubblicitarie sui social network, motori di ricerca, o comunque campagne pubblicitarie veicolate dal web

Innanzitutto si stabilisce che per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la somma di 62,5 milioni di euro per il 2018, che costituisce tetto di spesa.

Quindi, viene previsto che ai fini della prima applicazione del beneficio, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

### **Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro)**

Prevista la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi Iva per le errate comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute del primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il prossimo 28 febbraio 2018.

Per quanto concerne i tempi di trasmissione si prevede la facoltà per i contribuenti, o per gli operatori delegati, di trasmettere i dati con cadenza semestrale. In un'ottica di semplificazione il legislatore ha disposto una restrizione dei dati richiesti, poiché devono essere trasmessi i dati relativi alla partita Iva (o codice fiscale se pri-



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

vati), la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero la tipologia di operazione, nel caso di aliquota non indicata in fattura. Per le fatture di ammontare inferiore ad Euro 300,00, registrate cumulativamente, sarà possibile trasmettere i soli dati del documento riepilogativo delle fatture attive, con i dati appena indicati, nonché l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'Iva distinti per aliquote applicate.

### **Registri IVA in digitale**

Registri IVA degli acquisti e delle vendite con stampa obbligatoria solo su espressa richiesta, in sede di accertamento, da parte dei funzionari preposti al controllo fiscale.

I registri IVA degli acquisti e delle vendite potranno quindi essere tenuti con sistemi elettronici, senza che sia necessaria la stampa entro il termine dei tre mesi successivi alla presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, nel rispetto delle due condizioni che prevedono

- in caso di accessi, ispezioni e verifiche gli stessi libri siano aggiornati;
- sia possibile procedere alla stampa a semplice richiesta degli organi procedenti.

L'aggiornamento deve considerarsi garantito, a tutti gli effetti di legge, quando i dati risultano inseriti nell'elaboratore entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o dalla ricezione del documento, in caso di acquisti.

### **Operazioni societarie anche senza intervento del notaio**

La legge di conversione del Decreto fiscale n. 148/2017 ha introdotto la possibilità di redigere atti di cessione d'azienda, di costituzione dell'impresa familiare e di operazioni straordinarie senza la necessità della figura professionale del notaio.

È infatti sufficiente la firma digitale e l'intervento del dottore commercialista o di altri soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti (con procedura analoga a quella già adottata da anni per la cessione di quote di Srl); l'intervento di un intermediario abilitato fa venire quindi meno la necessità dell'autentica notarile.

Gli atti per i quali è sufficiente la firma digitale dell'intermediario sono:

- la trasformazione di società di persone;
- la trasformazione di società di capitali;
- la trasformazione eterogenea in società di capitali;
- il progetto di fusione, la deliberazione di fusione e l'atto di fusione e scissione;
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda;
- la costituzione di impresa familiare.

L'intermediario abilitato dovrà rispettare la normativa vigente ed adempiere al deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese e il versamento delle imposte dovute.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Voluntary per ex aire ed ex frontalieri**

La procedura di mini-regolazione riguarda i soggetti che ora si qualificano fiscalmente residenti in Italia – nonché i loro eredi- e che in passato sono stati iscritti all'AIRE o hanno prestato, in via continuativa, lavoro all'estero in zona frontiera o in paesi limitrofi. La procedura è rivolta quindi solo a coloro che hanno vissuto fuori dall'Italia in passato ovvero vivono nelle cosiddette zone di confine (c.d. transfrontalieri). Le attività finanziarie oggetto della procedura devono essere derivanti da redditi prodotti in virtù dell'attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente svolto all'estero (art. 6 comma 1 lettera c) e d) del TUIR). Gli aderenti potranno rimediare agli errori commessi in passato versando il 3% del valore delle attività detenute all'estero al 31 Dicembre 2016 (attività depositate e somme detenute sui conti correnti e libretti di risparmio all'estero, somme derivanti dalla vendita di immobili detenuti all'estero. Tale somma forfettaria copre quanto dovuto per imposte sui redditi, Ivafe, Ivie nonché le somme per le violazioni tributarie ed in materia di monitoraggio.

Operativamente il soggetto dovrà presentare entro il 31 Luglio 2018 apposita istanza di regolarizzazione all'Agenzia delle Entrate, indicando la modalità di pagamento, ossia se intendono procedere o meno alla rateizzazione dell'importo da corrispondere. È ammessa una rateizzazione in numero massimo di 3 rate di eguale importo. Entro il 30 Settembre 2018 dovrà essere versato l'importo totale o, almeno, la prima rata.

### **Rientro in Italia di Lavoratori e ricercatori**

Modificato nuovamente il regime fiscale speciale per i lavoratori "impatriati": per chi è rientrato in Italia entro il 31 Dicembre 2015, le agevolazioni applicabili al periodo d'imposta 2016 sono quelle previste dalla legge n. 238/2010, mentre la facoltà di scegliere tra vecchio e nuovo regime (dlgs n. 147/2015) riguarda solo il 2017. Viene concessa un'agevolazione fiscale temporanea ai soggetti che, essendo stati residenti all'estero nei cinque anni precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza in Italia. La detassazione riguarda il 50% del reddito.

### **Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede**

Si ampliano gli sconti fiscali per gli affitti di chi studia fuori sede. Per avere diritto alla detrazione Irpef del 19% su canoni di locazione si prevede:

- che la detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
- limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

## **PROFESSIONISTI**

### **Equo compenso per i professionisti**

Posto che sempre più spesso il professionista finisce per diventare un soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi e dalla tendenza ad accettare remunerazioni sottocosto per entrare nel mercato del lavoro, e che il cliente



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

corre il rischio di fruire di servizi professionali di bassa qualità, viene delineata la definizione di “equo compenso”.

*Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti da apposito regolamento.*

Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, è disciplinato dalle seguenti disposizioni, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

Le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese salva prova contraria.

Le disposizioni relative all'equo compenso si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni di lavoro autonomo rese dai professionisti, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012.

La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo il 6.12.2017.

## **TERZO SETTORE**

### **Erogazioni alle Onlus**

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires rimangono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, se sono effettuate in favore di **fondazioni** e **associazioni** riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica **fino all'operatività del** Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Per le liberalità erogate a favore di Onlus e Aps, invece, rimane in vigore fino al 31.12.2017 l'art. 14, c. 1 D.L. 35/2005 che ne riconosce la deducibilità; tale disposizione dal 2018 è abrogata (per effetto dell'art. 99, c. 3 D. Lgs. 117/2017) e sarà sostituita dai nuovi benefici riconosciuti per le erogazioni liberali a favore di Onlus e Aps dal Codice del Terzo settore.

Infatti a partire dal 2018 i contribuenti potranno contare su una detrazione Irpef pari al 30% delle donazioni (effettuate con strumenti tracciabili), fino ad un tetto agevolabile di Euro 30.000 all'anno. Lo sgravio sale poi al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del registro Unico nazionale del Terzo Settore. Enti e società potranno avvalersi della deduzione ai fini Ires fino al 10% del reddito dichiarato, senza più alcuno limite quantitativo. Vi è inoltre la possibilità di portare in avanti le eventuali eccedenze indeducibili, al fine di utilizzarle entro i quattro esercizi successivi.

Con una norma di natura interpretativa è stabilito che le disposizioni tributarie ante riforma continueranno



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

no ad applicarsi senza soluzione di continuità fino all'efficacia delle nuove norme del Codice del Terzo settore. In particolare, rimangono applicabili fino al 31.12.2017:

- le disposizioni che prevedono la deducibilità delle liberalità effettuate a favore di ONLUS e APS (art. 99, c. 3 D. Lgs. 117/2017);
- la legge sul volontariato (L. 266/1991) e la disciplina delle APS (L. 383/2000);
- gli artt. 2, 3, 4 e 5 L. 438/1998 contenenti modifiche alla disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale;
- il regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e ONLUS (D.M. 177/2010);
- il DM 8.10.1997 contenente le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni";
- l'art. 100, c. 2, lett. l) Tuir, relativo ad erogazioni liberali nei confronti di APS;
- l'art. 15, c. 1, lett. i-quater) Tuir, relativo alle erogazioni liberali nei confronti di APS;
- l'art. 15, c. 1, lett. i-bis) Tuir, sulla detraibilità dei contributi associativi versati alle società di mutuo

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***